**GIUDICE DI PACE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ATTO DI CITAZIONE**

Il/la Sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato a ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ ,

il quale agisce in proprio nel presente giudizio e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Attore/Attrice*

CONTRO

La \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome struttura, ente),

in p.l.r.*p.t.*, (C.F. e P.IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

Cod. Fisc. (o Partita Iva)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Convenuto/a*

PREMESSO FATTO CHE

1. in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il/la sottoscritto/a stipulava un contratto *(di abbonamento mensile/annuale con il legale rappresentante della vostra struttura - di lavoro con il legale rappresentante del vostro ente, al fine di esporre la merce in occasione della fiera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso lo spazio comunale*

*sito in Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella città di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

2. al momento della sottoscrizione del negozio giuridico, nessuna clausola che facesse riferimento all’esibizione del certificato green pass ai fini dell’accesso alle strutture del convenuto è stata inserita all’interno del negozio giuridico;

3) In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il/la sottoscritto/a effettuava quanto contrattualmente stabilito per consentirVi l’adempimento (breve descrizione facoltativa dell’adempimento effettuato, come ad esempio il pagamento anticipato);

4) tuttavia, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al/alla sottoscritto/a è stato impedito di accedere ai locali della Vostra struttura, in quanto sprovvisto/a della certificazione introdotta con Decreto Legislativo 105/2021, c.d. Green Pass;

5) oltre ad essere, tale comportamento, assolutamente illegale e discriminatorio nei confronti dei soggetti sprovvisti di certificazione verde, ha altresì prodotto uno squilibrio del sinallagma contrattuale, rendendoVi inadempienti nei miei riguardi.

6) Al momento della sottoscrizione del contratto di abbonamento con la Vostra struttura, infatti, non era prevista nessuna clausola che inibisse agli utenti l’accesso *(ai locali, presso la vostra struttura etc.)* se sprovvisti di green pass;

Tali fatti hanno convinto parte attrice ad introdurre la presente causa al solo fine di tutelare i suoi interessi per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1. **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1453 C.C.**

Avendo sottoscritto *ab origine* un contratto in cui non era prevista l'esibizione del green passe non potendo la struttura *(ente etc.)* rispettare le disposizioni contrattuali, è diritto dello scrivente ricevere il rimborso per le quote versate a titolo di *(abbonamento - ovvero la parte, pro quota, dell’abbonamento non ancora fruito /o di corrispettivo*).

La risoluzione del contratto (cfr. artt. 1453 e ss. Codice Civile), infatti, è l’istituto che si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente indicate dal codice.

Ciò che in questa circostanza viene turbato è il sinallagma contrattuale, dove le prestazioni sono l’una in funzione dell’altra, così come previsto all’**art. 1460 c.c.**.

La risoluzione opera anche se all'origine, il contratto era stato validamente stipulato ed era esente da vizi, come nel caso della fattispecie che ci occupa. Ed infatti, al momento della sottoscrizione del contratto non era prevista l’esibizione del green pass, essendo sopravvenuto successivamente alla stipula dello stesso il decreto legislativo n. 105/2021. Proprio per tali tipologie di fattispecie il codice civile ha previsto l’istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.

Allorché una prestazione sia divenuta impossibile, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 1463 c.c.).

Nei **contratti con prestazioni corrispettive,** la parte liberata per la **sopravvenuta impossibilità della prestazione** non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Si parla in questi casi di **risoluzione del contratto** per impossibilità totale della prestazione.

Controparte non può, dunque, pretendere che lo/la scrivente rispetti un contratto quando ciò non è più possibile a causa di un motivo a lui stesso non imputabile.

Vi è di più: se la controparte ha già ricevuto un corrispettivo, è tenuto a restituirlo.

A tal proposito, la [Cassazione civile, Sez. II, con sentenza n. 4016 del 27 febbraio 2004](https://www.brocardi.it/massimario/4670.html) ha statuito che: *“Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile”.*

1. **ILLEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DI GREEN PASS E RISARCIMENTO DANNI EX ART. 2043 C.C.**

L’art. [2043](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html) c.c., cristallizza un principio secondo il quale chi agisce, dolosamente o per colpa, causando un danno ingiusto ad altri (dove l’ingiustizia va intesa in senso lato, sia come lesione di uno specifico diritto che di un interesse) sarà tenuto a risarcirlo.

Il comportamento di controparte si è concretizzato nella richiesta del c.d. green pass, la quale viola palesemente le seguenti norme di diritto internazionale e costituzionale e pone in essere una grave discriminazione nei confronti dei soggetti sprovvisti della suddetta certificazione:

* La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art. 3 dispone: *“Ogni individuo ha* ***diritto alla propria integrità fisica*** *e psichica.* ***Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata****, secondo le modalità definite dalla legge.”*
* Il **Regolamento CE 953/2021** concernente il c.d. “green pass” stabilisce al “considerando” 36 che *“È necessario* ***evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che*** *non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o* ***hanno scelto di non essere vaccinate****. (…) Inoltre,* ***il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati****.”*
* Al considerando 62 è previsto inoltre: *“****Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*** *(«Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e alla* ***non discriminazione, la libertà di movimento*** *e il diritto a un ricorso effettivo.* ***Nell’attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta****.”*
* Né è invocabile una presunta minore efficacia giuridica dei “considerando” rispetto al testo del regolamento, poiché l’art. 17 prevede espressamente: *“****Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in* *ciascuno degli Stati membri.****”*
* Le norme europee prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 9 del decreto-legge 52/2021, che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. **Pertanto, il “green pass” è FACOLTATIVO.**
* Il **Consiglio d’Europa** con la **risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021** ha disposto: *“L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: - che* ***i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria*** *e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; - che* ***nessuno sia discriminato*** *per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o* ***perché non vuole farsi vaccinare****.”*
* La Costituzione italiana vieta la discriminazione. Infatti, l’art. 3 dispone: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,* ***senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali****.”* Di contro, le norme sul green pass obbligatorio per l’accesso ai ristoranti e ad altre attività discriminano tra cittadini in considerazione delle loro condizioni personali sanitarie.
* La discriminazione è vietata, inoltre, dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: *“****È vietata qualsiasi forma di discriminazione*** *fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale,* ***le caratteristiche genetiche****, la lingua, la religione o* ***le convinzioni personali****, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”*
* La CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) vieta anch’essa la discriminazione all’art. 14: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato* ***senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere****, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”*
* Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vieta ogni discriminazione all’art. 2: *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,* ***senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione****.”*
* Inoltre, in base all’art. 187 del RD 635/1940 (Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) **gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo**. Le norme sul “green pass”, in quanto illegali e inapplicabili, non costituiscono legittimo motivo per il rifiuto delle prestazioni del gestore di un pubblico esercizio.

Alla luce della normativa sopra elencata, si rappresenta come la richiesta del green pass sia illegittima e discriminatoria e, dunque, lesiva dei diritti dello/a scrivente, pertanto si insiste per la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..

1. **RISARCIMENTO DANNO DA VACANZA ROVINATA**

La giurisprudenza ha recentemente equiparato il principio posto alla base del risarcimento dei danni relativo alla fattispecie che ci occupa a quello che prevede un ristoro per il danno da vacanza rovinata.

Il **danno da vacanza rovinata** è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

La responsabilità per danno da vacanza rovinata è ricondotta all'inadempimento del prestatore e non può prescindere, nella valutazione della sua eventuale sussistenza, dagli elementi della determinazione del prezzo e della modifica delle condizioni contrattuali.

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime (precipitato, a propria volta, del dovere di **solidarietà sociale** previsto dall’art. 2 Cost.), e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso.

Le medesime considerazioni valgono per l’impedimento opposto alla libera fruizione delle strutture di cui è causa da parte dell’attore che ne ha ricavato un danno psicofisico.

Nell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. effettuata dalle Sezioni Unite nella sentenza dell’11 novembre 2008 n.26972, l’individuazione dei diritti di rango costituzionale violati costituisce il presupposto per la risarcibilità del danno non patrimoniale.

La stessa Cassazione ha statuito il principio secondo cui il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Dir. n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge, nei quali, ai sensi dell’art. 2059 c.c. rientra il danno non patrimoniale. All’esito della lettura costituzionalmente orientata emerge che l’art. 1218 c.c. non può essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l’inadempimento abbia determinato la lesione di diritti inviolabili della persona.

Anche alla luce delle sopra descritte considerazioni, si insiste per la richiesta di risarcimento del danno in capo allo/a scrivente.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato a ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ ,

residente a ( ) CAP

in n°

a comparire a comparire dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua nota sede di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n.\_\_\_\_\_, Sezione e Giudice designandi, all’udienza che si terrà il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui all’art. 319 c.p.c., depositando in cancelleria fascicolo con comparsa, l’elenco dei documenti di cui intende valersi ed i documenti stessi, l’indicazione delle prove e quanto altro occorra con avvertimento che la mancata costituzione comporta le preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non comparendo, si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adìto, *contriariis reiectis*,

1) accertare e dichiarare l'inadempimento della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l'intervenuta [risoluzione del contratto](https://www.studiocataldi.it/guide_legali/contratto/risoluzione-contratto.asp) per le ragioni di cui in narrativa;

3) condannare la/il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla restituzione dell’importo versato (a titolo di abbonamento/etc.),con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo);

4) condannare la/il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni subiti dallo/a scrivente a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.

Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, quindi, va versato, un contributo unificato pari ad Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con osservanza,

Luogo/data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_